



Diritto & Fisco



E, di converso, in barba alla delega, sono state soppresse numerose tutele già esistenti

La riforma scorda i contribuenti Nei decreti attuativi sono sparite molte norme pro-cittadini

DI ANDREA BONGI

Riforma fiscale: troppe le disposizioni pro-contribuente presenti nella legge delega non recepite nei decreti attuativi. Al tempo stesso sorprende, sempre in senso negativo per i contribuenti, l'inserimento in fase attuativa di alcune disposizioni che hanno eliminato tutele già esistenti per le quali non vi era nessuna previsione nella legge n.111/2023. Sono diversi gli esempi che si possono fare sia in un senso che nell'altro, con l'amara constatazione che, nel tempo intercorso fra la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della delega fiscale (14 agosto 2023) e la predisposizione dei primi decreti attuativi, qualcosa sia cambiato. Fra le disposizioni non recepite, in tutto o in parte, troviamo, ad esempio, le nuove norme in tema di autotutela tributaria.

L'articolo 4 della legge delega dispone testualmente che occorre potenziare l'esercizio del potere di autotutela, estendendone l'applicazione agli errori manifesti nonostante la definitività dell'atto. L'articolo 10-quater del dlgs n. 219/2023, al contrario, prevede che l'obbligo di autotutela per gli uffici non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Su quest'ultimo aspetto è inoltre necessario ricordare che le disposizioni contenute nel dm n.37/1997 (ora abrogate dalla riforma) erano molto più garantiste per i contribuenti disponendo che l'autotutela trovava un limite solo in presenza di sentenza passata in giudicato che si era espressa sui motivi oggetto della richiesta di annullamento. Da sottolineare anche il fatto che nel suddetto dm n.37/1997 figuravano anche due ipotesi di illegittimità degli atti non replicate nel nuovo articolo 10-quater dello statuto del contribuente, quali: la doppia imposizione e la sussistenza dei requi-

siti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati dall'amministrazione finanziaria. Disattesa, almeno in parte, anche la disposizione contenuta nel suddetto articolo 4 della legge n.111/2023 che prevede l'impugnabilità del diniego o del silenzio dell'amministrazione nei confronti dell'istanza di autotutela. Per la c.d. autotutela facoltativa si è infatti prevista la possibilità di impugnare unicamente il rifiuto espresso dell'ufficio. Anche in tema di contraddittorio preventivo il passaggio fra la legge delega e il decreto attuativo lascia interdetti.

Per l'articolo 17 della legge n.111/2023 infatti è necessario introdurre, in via generalizzata, il principio del contraddittorio, a pena di nullità degli atti. In fase di recepimento della delega invece, il nuovo articolo 6-bis dello statuto del contribuente prevede che gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del pre-

sente articolo.

Segue poi l'elencazione di tutta una serie di atti per i quali il contraddittorio preventivo non è invece previsto. La nullità richiesta dalla delega si è dunque trasformata nella più modesta annullabilità degli atti emessi in assenza di contraddittorio preventivo con conseguente notevole limitazione per la tutela dei contribuenti. Non solo. Come se non bastasse nel dlgs n. 219/2023 si è inserita una modifica, non prevista nella legge delega, in base alla quale all'articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000 la parola "nulli" viene sostituita con "annullabili". Il risultato è presto detto: le iscrizioni a ruolo derivanti, ad esempio, dalle rettifiche delle dichiarazioni presentate dai contribuenti non sono più nulle ma solo annullabili. Da sottolineare che il regime della nullità in oggetto era stato previsto fin dalla prima stesura dello statuto del contribuente.

Anche le modifiche al contenzioso tributario apportate con il dlgs 220/2023 riservano sorprese di non poco conto. È rimasta lettera morta la disposizione contenuta

Giustizia penale, la riforma approda in aula al Senato

Riforma della giustizia penale, si riparte. È atteso in aula al Senato, martedì 6 febbraio alle 14, il ddl di iniziativa governativa n. 808 in materia di modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Il provvedimento sarà discusso nel testo proposto dalla Commissione Giustizia che ne ha concluso l'esame nella seduta del 23 gennaio conferendo mandato al relatore, la presidente Giulia Bongiorno, a riferirne all'assemblea.



Giulia Bongiorno

© Riproduzione riservata

nell'articolo 19 della legge delega in base alla quale: "al fine di assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa, garantire che le sentenze tributarie presenti, in forma digitale,

nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, siano accessibili a tutti i cittadini". Nel passaggio fra la delega e i decreti attuativi in materia di accertamento si sono perse anche le tracce delle aperture, tutte pro-contribuenti, relative alla revisione della disciplina delle società di comodo e degli accertamenti alle c.d. società a ristretta base societaria.

In relazione alle prime l'articolo 9 della legge delega prevedeva l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, per il calcolo del c.d. test di operatività e la contestuale previsione di nuove cause di esclusione dal regime delle comode che tenessero conto della presenza di dipendenti e del concreto ed effettivo svolgimento dell'attività d'impresa. Per gli accertamenti alla ristretta base societaria la delega fiscale disponeva invece precisi limiti all'accertamento degli uffici in tutti i casi in cui la contestazione avesse ad oggetto la sola deducibilità dei costi e non la loro inesistenza.

© Riproduzione riservata

Agenzia delle Entrate, caos dirigenti

DI CRISTINA BARTELLI

Dirigenti sotto stress e Agenzia delle entrate nel caos sulla questione dei concorsi e delle nuove graduatorie. Con diffide anche per i futuri concorsi da parte dei 29 dirigenti che, in virtù di una rielaborazione della graduatoria del bando da 175 dirigenti del 2010, si sono trovati dalla sera alla mattina retrocessi al ruolo di funzionari, con conseguente decurtazione dello stipendio e spostamento ad altra sede, dopo aver esercitato il ruolo di dirigenti per oltre due anni. La situazione assume ogni giorno che passa toni sempre più kafkiani e ben lontana da trovare soluzione. Il problema si torce da quasi 15 anni tra ricorsi e contro ricorsi e l'ultima parola l'ha detta il Consiglio di Stato che ha invitato l'Agenzia a rifare la graduatoria per titoli e esami: il risultato è stato un nuovo elenco di dirigenti e di idonei. Ora si cerca la soluzione, che non può essere semplicemente il travaso dei posti vacanti per l'altro concorso a dirigenti, quello a 150 posti per cui sono risultati vincitori 45 dirigenti ri-

spetto alle disponibilità di organico. Anche perché i 29 retrocessi con il rifacimento della graduatoria si trovano "scarrellati" fino alla 80esima posizione, tanto che Renato Cavallaro di Uilpa invita la politica: «ad assumere in altre pa che hanno carenza di dirigenti, attingendo da questa graduatoria per lo scorrimento degli idonei». Altra causa di tensione è il nuovo articolo 6 bis del dlgs di riforma fiscale, il n. 219/2024, che agita i sonni dei dirigenti dell'Agenzia perché prevede l'obbligo di contraddittorio preventivo e di conseguenza comporterà tempi più contingenti nella chiusura delle procedure di accertamento. Il viceministro Maurizio Leo ha dichiarato davanti alla commissione anagrafe tributaria che tutto dovrebbe chiudersi in 150 giorni. Per i carichi di lavoro dell'Agenzia questo si tradurrà in una contrazione dei tempi di lavoro delle pratiche che attualmente vengono chiuse a dicembre. Questi atti dovranno per via del contraddittorio preventivo essere inviati al contribuente almeno a settembre.

© Riproduzione riservata